

## Delibera n° 466

Estratto del processo verbale della seduta del  
**29 marzo 2024**

**oggetto:**

LR 20/2020, ART 17, COMMA 3. CONCERTAZIONE REGIONE – ENTI LOCALI. DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DELLA CONCERTAZIONE, DELLE TIPOLOGIE DI QUOTE DELLE RISORSE DA CONCERTARE, DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTI FINANZIABILI, DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI INVESTIMENTO, NONCHÉ DI OGNI ALTRA PREVISIONE FUNZIONALE AL RIPARTO E ALLA GESTIONE DELLE RISORSE DELLA CONCERTAZIONE. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Mario ANZIL</b>	Vice Presidente	presente
<b>Cristina AMIRANTE</b>	Assessore	assente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	assente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	assente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 11 novembre 2020, n. 20, recante “Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo”;

**Visto**, nello specifico, l'articolo 17 che, ai commi 1 e 2, prevede la concertazione annuale della Regione con i Comuni in forma singola o associata, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli delle politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione - Autonomie locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di governance tra le amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale;

**Visto** il comma 3 del succitato articolo 17 che demanda a deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, la disciplina delle procedure della concertazione, delle tipologie di quote del fondo della concertazione, delle tipologie di interventi finanziabili con tali quote, delle modalità di presentazione delle proposte di investimento da parte degli enti locali, nonché di ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse della concertazione;

**Visto**, inoltre, il comma 4 che prevede la determinazione annuale delle risorse finanziarie per la concertazione nell'ambito della legge regionale di stabilità;

**Visto** il comma 5 del citato articolo 17, come sostituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 23/2021, che consente di utilizzare le risorse della concertazione per integrare la realizzazione di interventi già parzialmente finanziati da altre assegnazioni regionali a condizione che non coprano l'eventuale quota di cofinanziamento obbligatoria dell'ente locale prevista dalla disciplina di settore;

**Visto**, infine il comma 7, che demanda alla deliberazione di Giunta di cui al sopracitato comma 3 anche la previsione della proroga della tempistica dell'attuazione degli interventi finanziati con la concertazione;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 5 febbraio 2021, n. 154 “LR 20/2020, art. 17, comma 3. Concertazione Regione – Enti locali: definizione delle procedure della concertazione, delle tipologie di quote delle risorse da concertare, delle tipologie di interventi finanziabili, delle modalità di presentazione delle proposte di investimento, nonché di ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse della concertazione. Approvazione definitiva”, che individua le procedure della concertazione e disciplina la proroga della tempistica di realizzazione dell'intervento;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2021, n. 1988 avente ad oggetto “LR 20/2020, art. 17. Concertazione Regione-Enti locali. Modifica della DGR 154/2021. Approvazione definitiva”;

**Evidenziato** che la succitata deliberazione 154/2021, prevede la suddivisione delle risorse della concertazione nelle seguenti tre quote con riferimento a finalità e beneficiari:

- a) quota per investimenti di carattere sovracomunale negli ambiti riferiti alle priorità strategiche regionali, a favore dei Comuni aventi - in forma singola o in forma associata tra territori limitrofi - popolazione non inferiore a 10.000 abitanti e almeno 20 kmq di superficie territoriale per i Comuni non in Comunità di montagna, e popolazione non inferiore a 1.000 abitanti e almeno 40 kmq di superficie territoriale per i Comuni in Comunità di montagna, nonché a favore dei Comuni a valenza turistica di Grado e di Lignano Sabbiadoro;
- b) quota per investimenti di tutela e sviluppo del territorio montano e dell'area collinare a favore, rispettivamente, delle Comunità di montagna e della Comunità collinare del Friuli;

- c) quota per investimenti di rilevante interesse regionale a favore dei Comuni;

**Evidenziato**, altresì, che la succitata deliberazione 154/2021, come integrata dalla deliberazione 1988/2021, con riferimento alla quota a) di risorse individua le seguenti priorità strategiche prevedendo che l'investimento proposto deve risultare ricompreso in modo univoco in una delle medesime:

- 1) integrazione e completamento di interventi previsti da precedenti intese o in accordi di programma in materia di valorizzazione del patrimonio culturale o di impianti sportivi;
- 2) interventi a favore di musei, biblioteche e luoghi della cultura volti alla valorizzazione tramite la digitalizzazione e l'allestimento di adeguati spazi espositivi per la fruibilità del patrimonio librario, storico, artistico e culturale secondo il principio del design4all;
- 3) edilizia scolastica, con particolare riferimento agli interventi per cui è già stata presentata apposita domanda (al Ministero o alla Regione) ma che non sono stati ancora finanziati e/o strutture al servizio delle scuole, intendendosi per tali la sede della direzione didattica o quella dell'istituto comprensivo qualora risultino staccate dalle aule;
- 4) rivoluzione verde e la transizione ecologica;
- 5) interventi volti al completamento e messa in sicurezza dei tronchi della ReCIR di attraversamento urbano e anche i tronchi di completamento della ReCIR esterni al centro urbano il cui tracciato venga approvato dalla Direzione Regionale competente;
- 6) sviluppo sostenibile delle aree montane, con particolare riferimento alla realizzazione di viabilità agrosilvo-pastorale e altre infrastrutture per le attività silvo-pastorali;
- 7) realizzazione in ambito montano di strutture e spazi attrezzati per la gestione di servizi condivisi o attività comuni, anche da mettere a disposizione di operatori e soggetti terzi in particolare per finalità promozionali (co-working);

**Richiamati** infine, con riferimento alla deliberazione 154/2021:

- a) il punto 8, che prevede la trasmissione delle proposte di investimento a valere sulle quote da a) a c) entro e non oltre febbraio di ogni anno alla Direzione centrale competente nella materia oggetto dell'intervento e, per conoscenza, alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali;
- b) il punto 10, che prevede la possibilità di prorogare il termine di fine lavori e il termine di rendicontazione finale una sola volta e per non più di dodici mesi tenuto conto dello stato di avanzamento della spesa e dei lavori;
- c) il punto 11, che destina il 25 per cento delle risorse stanziare per la concertazione a favore degli interventi di cui alla quota b) e il restante 75 per cento a favore degli interventi delle restanti due quote a) e c);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2023, n. 190, di disciplina della concessione di una ulteriore proroga in via eccezionale per gli interventi concertati rispetto a quella ordinaria prevista dal punto 10 della succitata deliberazione della Giunta regionale 154/2021;

**Vista** la deliberazione di generalità della Giunta regionale del 2 febbraio 2024, n. 168, che invita gli Assessori regionali a comunicare all'Assessore competente in materia di Autonomie locali per gli ambiti di competenza le eventuali nuove priorità strategiche relative alla quota a) di risorse entro il 16 febbraio 2024, specificando se in aggiunta o in sostituzione di quelle già deliberate dalla Giunta regionale, evidenziando che in mancanza di riscontro si riterranno confermate quelle già deliberate;

**Rilevata**, alla luce della richiesta di valutazione di cui alla suddetta deliberazione di generalità, l'esigenza di rivedere e riformulare la priorità n. 3) riferita all'edilizia scolastica, la priorità n. 5) relativa

al completamento dei tronchi della ReCir, la priorità n. 7) per strutture e spazi attrezzati in montagna, nonché di aggiungere la priorità n. 8), per gli interventi di rigenerazione urbana destinati alla realizzazione di alloggi residenziali in Comuni che aderiscono ai Consorzi di sviluppo economico locale per alleviare il disagio abitativo sul territorio;

**Evidenziato** che non sono state proposte modifiche o sostituzioni rispetto alle altre priorità strategiche di cui alla deliberazione n. 154 del 2021, come integrata dalla deliberazione n. 1988 del 2021 e che pertanto è d'interesse mantenerle;

**Ritenuto** necessario inoltre, semplificare e razionalizzare la procedura di presentazione della proposta e l'istruttoria regionale ai fini del tempestivo avvio della concertazione;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2024, n. 319 che riformula e approva in via preliminare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 20/2020, le procedure di concertazione, le tipologie di quote delle risorse da concertare, le tipologie di interventi finanziabili, le modalità di presentazione delle proposte di investimento, nonché ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse della concertazione prevedendo, nello specifico:

- a) la revisione delle priorità strategiche di cui alla quota a) di risorse della concertazione;
- b) la semplificazione e la razionalizzazione della procedura di presentazione della proposta di investimento e dell'istruttoria regionale ai fini del tempestivo avvio della concertazione, sia per quanto riguarda la documentazione da presentare a corredo della proposta, sia per quanto riguarda il termine di presentazione annuale delle proposte di concertazione;
- c) l'omogeneizzazione della disciplina della proroga della tempistica facendo rinvio a quanto prevede la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), rendendo così non più necessaria la proroga straordinaria prevista e disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2023, n. 190;

**Evidenziato** che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 6 marzo 2024, ha espresso parere favorevole sulla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 2024;

**Osservato**, tuttavia, che nel corso del dibattito in sede di esame da parte del suddetto Consiglio è emerso l'interesse dei Comuni per l'area relativa agli interventi sociali e di integrazione socio sanitaria;

**Ritenuto**, pertanto, a seguito di nuova valutazione, di ampliare la possibilità di accedere alla quota a) di risorse aggiungendo una nuova priorità strategica, la numero 9., relativa a interventi di recupero, riqualificazione o realizzazione di strutture o spazi attrezzati, destinati a servizi ed interventi sociali e di integrazione sociosanitaria;

**Ritenuto**, quindi, di procedere all'approvazione in via definitiva, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 20/2020, delle procedure di concertazione, delle tipologie di quote delle risorse da concertare, delle tipologie di interventi finanziabili, delle modalità di presentazione delle proposte di investimento, nonché di ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse della concertazione;

**Visto** lo Statuto speciale di autonomia;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione,

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

**DELIBERA**

Di approvare in via definitiva, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 20/2020, le tipologie di quote delle risorse della concertazione tra la Regione e gli Enti locali, le tipologie di interventi finanziabili con tali quote, le modalità di presentazione delle proposte di investimento da parte degli Enti locali, la disciplina delle procedure della concertazione nonché le altre previsioni funzionali al riparto e alla gestione delle risorse della concertazione, secondo quanto indicato ai punti da 1 a 12.

**1.** Le risorse della concertazione previste per il triennio con legge regionale sono suddivise nelle seguenti tre quote, che si differenziano con riferimento a finalità e beneficiari:

- a) quota per investimenti di carattere sovracomunale, a favore dei Comuni aventi - in forma singola o in forma associata tra territori limitrofi - popolazione non inferiore a 10.000 abitanti e almeno 20 kmq di superficie territoriale per i Comuni non in Comunità di montagna, e popolazione non inferiore a 1.000 abitanti e almeno 40 kmq di superficie territoriale per i Comuni in Comunità di montagna, nonché a favore dei Comuni a valenza turistica di Grado e di Lignano Sabbiadoro;
- b) quota per investimenti di tutela e sviluppo del territorio montano e dell'area collinare a favore, rispettivamente, delle Comunità di montagna e della Comunità collinare del Friuli;
- c) quota per investimenti di rilevante interesse regionale a favore dei Comuni.

**2.** Relativamente alla fruizione della quota a) del punto 1:

- a) per la presentazione in forma associata ogni Comune può essere presente in non più di una proposta di finanziamento;
- b) l'aspetto sovracomunale dell'investimento riguarda la singola opera in sé e non può risultare dal cumulo di più interventi della stessa tipologia localizzati in più Comuni associati;
- c) l'investimento proposto deve essere ricompreso in modo univoco nelle seguenti priorità strategiche di finanziamento, individuate in via esclusiva:
  - 1) integrazione e completamento di interventi previsti da precedenti intese o in accordi di programma in materia di valorizzazione del patrimonio culturale o di impianti sportivi;
  - 2) interventi a favore di musei, biblioteche e luoghi della cultura volti alla valorizzazione tramite la digitalizzazione e l'allestimento di adeguati spazi espositivi per la fruibilità del patrimonio librario, storico, artistico e culturale secondo il principio del design4all;
  - 3) edilizia scolastica, con particolare riferimento agli edifici scolastici che risultano coerenti con il dimensionamento scolastico regionale e la programmazione dei sistemi educativi, dell'istruzione e formazione professionale e della formazione terziaria professionalizzante in base alla tendenza demografica territoriale, al numero di classi ospitate, alunni iscritti, alla fotografia dei servizi e dei laboratori già presenti sul territorio e/o sono oggetto di accordi/convenzioni tra Comuni per la gestione del patrimonio scolastico di area vasta,
  - 4) rivoluzione verde e transizione ecologica;
  - 5) interventi volti al completamento e messa in sicurezza dei tronchi della RECIR, così come definita dal Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) approvato con D.G.R. n. 1224/2022;
  - 6) sviluppo sostenibile delle aree montane, con particolare riferimento alla realizzazione di viabilità agro-silvo pastorale e altre infrastrutture per le attività silvo-pastorali;
  - 7) recupero e realizzazione di strutture e spazi attrezzati, siti in ambito montano, da concedere in uso condiviso a realtà imprenditoriali locali, anche per finalità

promozionali (co-working), nonché a soggetti pubblici e/o enti del terzo settore per finalità aggregative e sociali;

- 8) interventi di rigenerazione urbana destinati alla realizzazione di alloggi residenziali in Comuni che aderiscono ai Consorzi di sviluppo economico locale per alleviare il disagio abitativo sul territorio conseguente anche al contesto lavorativo del tessuto economico locale, migliorando nel contempo la qualità di vita degli abitanti;
- 9) interventi di recupero, riqualificazione o realizzazione di strutture o spazi attrezzati, destinati a servizi ed interventi sociali e di integrazione sociosanitaria, a beneficio delle realtà territoriali, realizzati in coerenza con i fabbisogni e con quanto previsto in sede di pianificazione e programmazione locale in materia sociale e di integrazione sociosanitaria, d'intesa con le Aziende territorialmente competenti.

**3.** Per accedere alla concertazione a valere sulla quota a) punto 1, il Comune nel cui territorio è interamente localizzata l'opera presenta alla Regione, entro il termine di cui al punto 7, la proposta di finanziamento indicante:

- a) la tipologia di quota delle risorse della concertazione alla quale intende accedere (punto 1, lettera a);
- b) l'oggetto dell'intervento;
- c) la dimostrazione della coerenza rispetto a una delle priorità regionali di cui al punto 2;
- d) l'ammontare delle risorse regionali necessarie per il triennio (suddivise per annualità);
- e) l'attestazione dell'assenza di altri finanziamenti regionali sull'intervento proposto o, in presenza di altri finanziamenti regionali parziali sulla medesima opera o lotto, l'attestazione che la quota chiesta a finanziamento con la concertazione non va a coprire la quota di cofinanziamento obbligatoria a carico dell'ente locale eventualmente prevista dalla disciplina di settore;
- f) la tempistica di inizio e di fine lavori.

La proposta è corredata da una esaustiva relazione illustrativa dell'intervento da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma di attuazione e, se presentata in forma associata, anche dell'accordo deliberato dalle Giunte dei Comuni partecipanti alla fruizione dell'investimento.

**4.** L'accordo tra Comuni di cui al punto 3 indica:

- a) il Comune realizzatore che presenta la proposta alla Regione e i Comuni partecipanti;
- b) l'intervento da realizzare con il finanziamento regionale;
- c) la data presunta di inizio lavori e di fine lavori;
- d) il costo dell'intervento e la copertura finanziaria, con l'indicazione delle risorse chieste a finanziamento regionale;
- e) il cronoprogramma di attuazione.

**5.** Per accedere alla concertazione a valere sulla quota b) del punto 1, la Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli presentano alla Regione, entro il termine di cui al punto 7 una proposta di investimento indicante:

- a) l'oggetto dell'intervento e la sua localizzazione;
- b) il Comune o i Comuni che ne beneficeranno;
- c) l'ammontare delle risorse regionali necessarie per il triennio (suddivise per annualità);

- d) l'attestazione dell'assenza di altri finanziamenti regionali sull'intervento proposto o, in presenza di altri finanziamenti regionali parziali sulla medesima opera o lotto, l'attestazione che la quota chiesta a finanziamento con la concertazione non va a coprire la quota di cofinanziamento obbligatoria a carico dell'ente locale eventualmente prevista dalla disciplina di settore;
- e) la tempistica di inizio e di fine lavori.

La proposta è corredata da una esaustiva relazione illustrativa dell'intervento da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma di attuazione.

**6.** Per accedere alla concertazione a valere sulla quota c) del punto 1, il Comune in forma singola presenta alla Regione, entro il termine di cui al punto 7 una proposta di investimento recante:

- a) la tipologia della quota delle risorse della concertazione alla quale l'Ente intende accedere (punto 1, lettera c));
- b) l'oggetto dell'intervento;
- c) l'ammontare delle risorse regionali necessarie per il triennio (suddivise per annualità);
- d) l'attestazione dell'assenza di altri finanziamenti regionali sull'intervento proposto o, in presenza di altri finanziamenti regionali parziali sulla medesima opera o lotto, l'attestazione che la quota chiesta a finanziamento con la concertazione non va a coprire la quota di cofinanziamento obbligatoria a carico dell'ente locale eventualmente prevista dalla disciplina di settore;
- e) la tempistica di inizio e di fine lavori.

La proposta è corredata da una esaustiva relazione illustrativa dell'intervento da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma di attuazione.

**7.** Le proposte da concertare a valere sulle quote da a) a c) del punto 1, firmate dal legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, previa deliberazione dell'organo esecutivo dell'Ente, sono trasmesse via Posta Elettronica Certificata entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno alla Direzione centrale competente nella materia oggetto dell'intervento e, per conoscenza, alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.

**8.** Per la concertazione delle risorse le Direzioni centrali competenti per materia verificano le condizioni di ammissibilità tecnica delle proposte pervenute nei modi e nei tempi previsti; gli Assessori regionali individuano gli interventi di interesse per materia e per questi, se necessario, possono essere convocate Conferenze di concertazione per valutare con l'ente locale riformulazioni di oggetto o rimodulazioni di risorse. Gli Assessori regionali condividono le proposte di interesse per materia e selezionano quelle da finanziare in base alle risorse disponibili, suddividendo tali risorse per il triennio tra le tre quote del punto 1 e definendo per ciascuna di queste, il beneficiario, l'oggetto dell'intervento e gli importi spettanti per il triennio, in vista dell'inserimento della Tabella di riparto nella legge che recepisce gli esiti della concertazione.

**9.** Per quanto concerne la proroga delle tempistiche si applica la disciplina di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

**10.** Le risorse stanziare per la concertazione sono destinate per il 25 per cento a favore degli interventi di cui alla quota b) del punto 1, e per il restante 75 per cento a favore degli interventi delle restanti due quote a) e c) del citato punto 1.

**11.** Il dato della popolazione di cui al punto 1, lettera a) fa riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente a quello di presentazione della proposta di investimento, contenuta nella rilevazione statistica ufficiale della Regione.

**12.** La previsione di cui al sopra indicato punto **9**. trova applicazione per gli interventi finanziati a partire dalla concertazione delle risorse del triennio 2021-2023.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE